

ASSOCIAZIONE DI CARITA' "CROCE VERDE DI PIETRASANTA - Onlus"

STATUTO

Indice

Titolo I	Disposizioni Generali
Titolo II	Finalità
Titolo III	Soci
Titolo IV	Organi Sociali
Capo I	L'Assemblea dei Soci
Capo II	Il Consiglio Direttivo
Capo III	Il Presidente
Capo IV	Il Collegio dei Sindaci Revisori
Capo V	Il Collegio dei Proviviri
Titolo V	Risorse Economiche
Titolo VI	Bilancio
Titolo VII	Convenzioni
Titolo VIII	Volontari e collaboratori
Titolo IX	Responsabilità
Titolo X	Rapporti con altri enti e soggetti
Titolo XI	Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Costituzione

E' costituita a Pietrasanta una Associazione di Carità denominata "Croce Verde di Pietrasanta - Onlus", fondata il 27 Luglio 1865, che acquista personalità giuridica il 2 Gennaio 1898. Viene trasformata in IPAB con regio decreto 5 Luglio 1928 e, in base al D.Lgs. n.460 del 4 Dicembre 1997, acquisisce la qualifica di Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - con delibera assembleare n. 3 del 15 Novembre 1998.

Lo Statuto è stato approvato il 6 Ottobre 1922 e successivamente modificato il 27 dicembre 1985 e il 21 dicembre 2003.

L'Associazione di Carità "Croce Verde di Pietrasanta - Onlus", in seguito denominata "Associazione", segue i principi della legge quadro sul volontariato n. 266 del 4 Agosto 1991.

La sede si trova in Pietrasanta, Via Capriglia n°5.

L'Associazione fonda il proprio impegno su scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Art.2 Bandiera

La bandiera dell'Associazione è di colore azzurro, ha la lunghezza di m.1,60 e la larghezza di m.1,10, da uno dei lati porta scritto: Croce Verde Pubblica Assistenza - Pietrasanta.

All'asta della bandiera saranno appese 2 (due) sciarpe tricolori terminate da una frangia d'oro.

La bandiera è custodita dal Presidente presso la sede sociale.

Art.3 **Statuto e Regolamento**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi vigenti statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Regolamento Generale deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina, in conformità allo Statuto, gli aspetti relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

Art.4 **Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e delle attività dell'Associazione.

Art.5 **Modifica dello Statuto**

Le modifiche al presente Statuto avvengono con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria e con la maggioranza stabilita al successivo art. 19.

Art.6 **Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II FINALITA'

Art.7 **Finalità della solidarietà**

L'Associazione persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale.
L'Associazione non ha fini di lucro in quanto non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Essa svolge le attività istituzionali indicate nel Titolo II e quelle ad esse direttamente connesse.
Eventuali utili dovranno essere impiegati per le attività istituzionali o per quelle ad esse direttamente connesse.
Essa si ispira ai principi della democraticità e le cariche sociali, nonché le prestazioni fornite dai soci, sono volontarie e gratuite.

Art.8 **Finalità e attività**

L'Associazione è civile, apartitica e laica; si ispira ai principi ed ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana; partecipa ufficialmente a manifestazioni strettamente attinenti al suo carattere e al suo scopo.
L'Associazione persegue finalità umanitarie, osservando il più assoluto altruismo verso chiunque senza riguardo al sesso, nazionalità, razza, condizione sociale, fede politica o religione.

I fini dell'Associazione sono:

- porgere pronto ed efficace soccorso nei casi di calamità ed infortuni sia pubblici sia privati;
- estendere la propria azione a tutte le forme di beneficenza e assistenza;
- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale, culturale e favorire l'integrazione sociale e delle diverse culture;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;

- collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e su tutte le forme di dipendenza nonché ad altre iniziative e sperimentazioni innovative;
- collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Le attività dell'Associazione sono:

- soccorrere, assistere e trasportare gli infermi e i feriti mediante idonei mezzi di trasporto e personale adeguatamente formato;
- promuovere iniziative di solidarietà in situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio fisico e morale, sia con l'assistenza domiciliare che ospedaliera;
- promuovere attività di prevenzione della salute, di informazione e di educazione sanitaria;
- organizzare servizi sociali, assistenziali, domiciliari per il sostegno e l'assistenza continuativa a favore della comunità territoriale, con particolare riguardo alle persone che si trovano in situazioni di bisogno materiale o psicologico;
- promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- organizzare la donazione di organi e tutte le altre iniziative per la tutela della vita, anche attraverso strutture e organizzazioni autorizzate;
- promuovere e organizzare attività nel campo della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente nell'ambito delle leggi vigenti
- organizzare la formazione del volontariato, in particolare percorsi ed azioni di formazione, ricerca e informazione socio - sanitaria, sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti;
- gestire interventi formativi del volontariato, in collaborazione anche con il Cesvot, con l'ANPAs e con altre organizzazioni pubbliche o private;
- promuovere ed organizzare attività sociali, culturali, educative, sportive e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita della comunità territoriale;
- gestire interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito internazionale;
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare servizi e interventi di carattere sanitario e socio-sanitario, in particolare di infermeria, di guardia medica ed ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- gestire strutture sociali, socio-sanitarie e assistenziali nonché presidi residenziali per l'ospitalità di persone, anche in forma temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti; l'Associazione può gestire inoltre strutture sociali e assistenziali denominate Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- effettuare cerimonie e servizi di onoranze funebri, pratiche funerarie della cremazione dei cadaveri, servizi cimiteriali e quanto altro previsto dalle normative vigenti.

L'Associazione potrà promuovere ed esercitare tutte quelle azioni suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società.

Per l'espletamento delle proprie attività, l'Associazione potrà costituire apposite sezioni. Esse potranno avere un comitato di coordinamento regolamentato da norme di attuazione e funzionamento emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

TITOLO III SOCI

Art.9 Ammissioni

Possono aderire, in modo permanente e non temporaneo all'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti privati e pubblici e le società che ne condividano le finalità.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero dei Soci è illimitato.

Art.10 **I Soci**

I Soci possono essere:

- **Ordinari**: tutti coloro che aderiscono all'Associazione, rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati.
- **Volontari**: quelli che, oltre a quanto previsto per i Soci Ordinari, si impegnano personalmente e direttamente in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e con continuità, alla realizzazione di progetti e all'esecuzione dei servizi e delle iniziative dell'Associazione.
- **Onorari**: coloro che conseguono particolari meriti nei confronti dell'Associazione anche attraverso donazioni in favore dell'Associazione stessa.

Il Regolamento Generale preciserà le norme e le modalità per l'ammissione dei Soci.

Ai Soci ammessi viene consegnata la tessera associativa.

Può essere ammesso in qualità di Socio, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, anche chi non ha raggiunto i 18 anni di età. Tali Soci acquisiscono tutti i diritti previsti dal presente Statuto col raggiungimento della maggiore età.

Art.11 **Diritti dei Soci**

I diritti dei Soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivati;
- formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini e a gli obiettivi previsti dallo Statuto;
- richiedere informazioni sull'attività dell'Associazione, nei modi e nei tempi stabiliti;
- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, se non morosi;
- votare, se iscritti da almeno tre mesi;
- delegare un altro Socio a votare, ad esclusione delle elezioni per il Consiglio Direttivo
- eleggere gli organi dell'Associazione ed essere eletti.

Art.12 **Doveri dei Soci**

I doveri dei Soci sono:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi associativi;
- non compiere atti che danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione;
- tenere all'interno e all'esterno dell'Associazione un comportamento corretto e animato da spirito di solidarietà;
- partecipare alla vita associativa;
- promuovere le finalità dell'Associazione ed essere in regola con le quote associative.

Art.13 **Decadenza dei Soci**

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità per anni 4 (quattro);
- espulsione, dovuta a:
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
 - ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art.14 **Provvedimenti**

Il Socio sottoposto al provvedimento disciplinare di espulsione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro il provvedimento di espulsione, il Socio può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare per dar adito alla discussione e alla votazione sulla sua posizione.

La decisione del Collegio dei Probiviri può essere appellata davanti al Collegio Arbitrale come previsto all'art. 30 del presente Statuto.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.15 **Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Capo I **L'Assemblea dei Soci**

Art.16 **Composizione, tipi e compiti**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione; è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei Soci elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica il diritto di intervento, nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione e accertare la regolarità della convocazione e della costituzione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo relativa al bilancio;
- deliberare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- nominare la Commissione Elettorale per le elezioni degli Organi associativi;
- eleggere le cariche sociali;
- deliberare su tutti gli argomenti posti alla sua attenzione dalla Legge e dallo Statuto;
- decidere, in via definitiva, sulle proposte di ricorso avanzate da chi ne abbia interesse, in merito alle ammissioni a socio decise dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- decidere su problemi di particolare importanza per la vita dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili e sulla costituzione di garanzie reali.

Art.17 **Convocazione**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con avviso murale e lettera che può essere inviata per posta ordinaria o, in alternativa, su richiesta scritta del Socio, per posta elettronica (e-mail), almeno 8 (otto) giorni prima della riunione per l'Assemblea ordinaria e per quella straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata fuori della sede sociale.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Soci non morosi. .

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere aperte al pubblico qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di ordine generale. E' comunque facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.18 Validità delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art.19 Votazioni

Il Presidente nomina un Segretario e 2 (due) scrutatori per la verifica dei voti validi.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti e in seconda convocazione a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con i voti favorevoli della maggioranza dei Soci presenti.

La votazione è espressa in forma palese tranne per questioni concernenti le persone, nel qual caso si procede a voto segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

La votazione per l'elezione degli Organi associativi e delle cariche sociali è fatta a voto segreto e senza deleghe.

Per le altre materie all'ordine del giorno è ammessa una sola delega, la cui regolarità è constatata dal Presidente dell'Assemblea.

Art.20 Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione successiva.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultarlo e chiederne copia.

Si garantiscono idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e del bilancio.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art.21 Composizione

L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri eletti dai Soci nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della collaborazione di Soci i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Possono essere eletti consiglieri tutti i Soci che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla Legge.

I consiglieri sono a tutti gli effetti dei Volontari e per loro valgono i relativi diritti e doveri.

Art.22 Durata e Funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente almeno una volta al mese in via ordinaria.

Deve essere inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione e deve essere esposta nei locali della sede sociale e comunicata ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo motivi d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e con voto palese. La votazione è segreta quando ciò sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri presenti o si deliberi su questioni concernenti persone.

In caso di parità di voti, viene approvata la deliberazione che ha avuto il voto favorevole del Presidente.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e, sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito "libro verbali" del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti di cui al precedente art. 16;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, comprese le assunzioni di personale;
- stipulare convenzioni, contratti e appalti per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad associazioni, società ed altri enti, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- decidere motivatamente sulle domande di ammissione dei Soci sia che le accetti sia che le respinga, nonché sui provvedimenti disciplinari;
- appena eletto, nominare al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, e assegnare ai consiglieri incarichi e deleghe secondo quanto stabilito nel Regolamento; i consiglieri delegati esercitano i poteri loro conferiti e ne rispondono al Presidente e al Consiglio Direttivo; in casi particolari di necessità e di urgenza, i consiglieri delegati possono prendere decisioni nella loro specifica materia informando preventivamente il Presidente;
- redigere il Regolamento Generale dell'Associazione;
- predisporre il bilancio da mettere a disposizione dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea dei Soci.

Art.23 Decadenza dei consiglieri e del Consiglio Direttivo

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per 3 (tre)

volte consecutive decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Qualora non sia possibile attingere all'elenco dei candidati non eletti, si procede ad una nuova votazione per l'elezione dei componenti mancanti.

Il Consiglio Direttivo decade quando vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

Decaduto il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per la rielezione.

Art.24 Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Capo III Il Presidente

Art.25 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta e con voto palese.

Art.26 Durata

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. In ogni caso, il Presidente decade con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.27 Funzioni

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei loro lavori;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
- cura che i verbali siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i Soci;
- attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie tutti i conseguenti atti;
- è responsabile del controllo specifico dell'andamento economico-finanziario dell'Associazione e fa quant'altro gli viene attribuito dal Consiglio Direttivo in ordine ai programmi di attività economica e alla valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni informandone il Consiglio Direttivo alla prima riunione;
- in caso di dimissioni o decadenza, nell'attesa di nuove elezioni, il Vice Presidente esplica le funzioni attribuite al Presidente
- in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Nella normale amministrazione il Presidente può affidare al Vice Presidente, mediante delega scritta, alcune competenze.

Capo IV Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art.28 Composizione

I Sindaci Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci con apposita votazione: sono in numero di 3 (tre) effettivi più 2 (due) supplenti, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina, i Sindaci Revisori eleggono al loro interno un Presidente.

Art.29 Funzioni

I Sindaci Revisori sorvegliano sulla regolarità, legittimità e rispondenza degli atti amministrativi alla Legge, allo Statuto e al Regolamento Generale dell'Associazione. Almeno ogni 6 (sei) mesi verificano la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. All'Assemblea annuale presentano una relazione scritta sul bilancio preventivo e consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto al Collegio dei Sindaci Revisori, salvo diverse disposizioni di legge.

Capo V Il Collegio dei Probiviri

Art.30 Composizione e funzioni

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci con apposita votazione; è costituito da 3 (tre) membri effettivi e dura in carica 4 (quattro) anni.

Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri risolve in prima istanza le controversie elettorali secondo le regole dei collegi arbitrali.

Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono inoltre sottoposte tutte le eventuali controversie tra Soci e fra questi e l'Associazione o i suoi organi; in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, il Collegio dei Probiviri giudica senza formalità di procedura, ma con il rispetto del contraddittorio.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro 30 gg. da chi vi abbia interesse, si farà luogo a un giudizio arbitrale in cui ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e costoro il Presidente del Collegio Arbitrale.

In mancanza di accordo sulla nomina, decide il Presidente dell'Associazione Nazionale cui l'Associazione aderisce.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE

Art.31 Composizione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei Soci, costituiti dalla quota annuale di iscrizione;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate e rimborsi derivati da convenzioni;
- oblazioni e beneficenze;
- entrate derivanti da attività commerciali o servizi: tali attività devono risultare comunque di carattere marginale ai sensi del D.M. 25 maggio 1995.

Art.32 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili;
- erogazioni liberali in denaro, legati e donazioni, purché siano accettati dal Consiglio Direttivo che ne delibera sulla utilizzazione in armonia con le finalità statutarie, tenuto conto della volontà dei donatori. I beni immobili e quelli mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e vengono ad essa intestati.
- I beni mobili, immobili e mobili registrati devono essere indicati nell'inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dai Soci.

Il patrimonio sociale è patrimonio esclusivo dell'Associazione.

Art.33 **Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento, e cessazione ovvero estinzione per qualunque causa dell'Associazione, i beni residui, dopo la liquidazione, saranno equamente devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, che si ispirino al principio di solidarietà e siano operanti attivamente nel Comune, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 13, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VI BILANCIO

Art.34 **Controllo sul bilancio**

Il bilancio è soggetto al controllo del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il controllo è inerente alla regolarità contabile delle entrate e delle uscite; eventuali rilievi critici alle entrate e alle uscite sono allegati al bilancio e portati a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Art.35 **Approvazione del bilancio**

Il bilancio dell'Associazione è elaborato dal Consiglio Direttivo ed è relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio con voto palese e con la maggioranza dei soci presenti.

Il bilancio è depositato presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

Unitamente al bilancio vengono messe in approvazione la relazione del Presidente e quella dei Sindaci Revisori.

TITOLO VII CONVENZIONI

Art.36 **Deliberazioni delle Convenzioni**

Le convenzioni fra l'Associazione ed altri Enti, pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne decide le modalità di attuazione e ne controlla lo svolgimento e l'applicazione.

L'originale di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le Convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione

TITOLO VIII VOLONTARI E COLLABORATORI

Art.37 Volontari e collaboratori

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai Volontari possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Per quanto non specificato in questo articolo si rinvia al Regolamento dei Volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, previste dalla normativa vigente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO IX RESPONSABILITA'

Art.38 Assicurazioni dei soci volontari

L'Associazione assicura i propri Soci Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Art.39 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali da imputarsi all'Associazione stessa e a chi la rappresenta.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.40 Rapporti con Enti e Soggetti pubblici e privati

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati ed Enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art.41 Rapporti con l'A.N.P.A.S.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAs).

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle norme legislative e ai regolamenti vigenti in materia.

In particolare, si osservano le norme del codice civile, della L. n. 266/1991 sul volontariato e delle disposizioni fiscali in materia di enti non commerciali, enti di tipo associativo con finalità agevolata e di Onlus.